

## COMUNE DI PALAIA

Si ricorda che il versamento della seconda rata **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con conguaglio sulla prima rata, è eseguito sulla base delle delibere comunali relative all'anno 2013, adottate entro il 30 novembre 2013 e pubblicate entro il 9 dicembre 2013 sul sito istituzionale di ciascun comune.

Per i comuni che non hanno deliberato le aliquote nell'anno 2013, valgono quelle approvate nell'anno 2012.

Il Decreto Legge n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ed il Decreto Legge n. 133/2013 hanno introdotto alcune novità relativamente agli adempimenti inerenti il versamento della seconda rata IMU.

In particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 9, del Decreto Legge 133/2013 ha ABOLITO IL VERSAMENTO DELLA RATA DEL SALDO IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

### CHI NON DEVE PAGARE LA RATA DEL SALDO IMU 2013

**-abitazione principale e relative pertinenze** (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Sono esclusi dall'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (\*);

-abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).

OBBLIGO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE entro il 31/12/2013 (\*);

-abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE)**, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

OBBLIGO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE entro il 31/12/2013 (\*);

-unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (\*);

**-casa coniugale assegnata al coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014: l'ex coniuge assegnatario è tenuto a dichiarare l'immobile assegnato solo quando il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione di matrimonio, né il comune di nascita (\*);

-gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l'immobile, purchè non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia**

**ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (\*);

-**fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

-fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno 2013.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU entro il 31/10/2014 a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Si ricorda inoltre che in questo Comune i **Terreni Agricoli sono esenti dal pagamento IMU**.

(\* ) Il decreto in vigore (salvo modifiche) prevede il versamento del 40% della differenza tra l'aliquota di base del 4 per mille e l'aliquota comunale del 4,5 per mille, da versare (solo in caso di abitazione principale) **entro il 16 gennaio 2014**;